



Bruxelles, 16 luglio 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 19 dicembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL MONITORAGGIO E DELLA VERIFICA DELLE EMISSIONI DI CO₂ GENERATE DAL TRASPORTO MARITTIMO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contemplici, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso:

- si consiglia alle società di provvedere affinché, dopo la fine del periodo di transizione, a rilasciare i documenti di conformità come a svolgere qualsiasi altra attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2015/757 siano solo verificatori

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'UE;

- i verificatori attualmente accreditati dal servizio di accreditamento del Regno Unito dovranno chiedere l'accREDITAMENTO di un organismo nazionale di accREDITAMENTO di uno Stato membro dell'UE se intendono proseguire le attività ai sensi del regolamento (UE) 2015/757.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali in materia di trasporto marittimo, compresa la sicurezza marittima;
- altre norme unionali in materia di clima.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito il regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) generate dal trasporto marittimo⁶. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. PORTATA DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI COMUNICAZIONE

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, le società devono monitorare e comunicare per ciascuna delle loro navi – indipendentemente dalla bandiera – le emissioni di CO₂ e altri parametri pertinenti, per ogni tratta tra porti degli Stati membri e per ogni tratta in arrivo in un porto di uno Stato membro o in partenza da esso.

Dopo la fine del periodo di transizione, alle emissioni di CO₂

- delle navi all'interno dei porti sotto la giurisdizione del Regno Unito; o
- delle tratte effettuate da un porto del Regno Unito verso il porto di un paese terzo, e viceversa,

non si applicheranno più queste prescrizioni in materia di monitoraggio e comunicazione.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it.

⁶ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

2. PIANI DI MONITORAGGIO E RELAZIONI SULLE EMISSIONI; ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, i piani di monitoraggio, che stabiliscono tra l'altro il metodo di monitoraggio per ciascuna nave, e le relazioni annuali sulle emissioni devono essere verificati da verificatori accreditati.

A norma degli articoli 13 e 17 del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore accreditato deve valutare la conformità del piano di monitoraggio e della relazione sulle emissioni allo stesso regolamento, in relazione a tutte le tratte effettuate da una nave che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento (cfr. sopra). Lo stesso verificatore accreditato rilascia, in base alla relazione di verifica, un documento di conformità che deve essere trasportato a bordo della nave in questione.

A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/757 solo i verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008⁷ possono svolgere attività di verifica ai sensi del regolamento 2015/757.

Il servizio di accreditamento del Regno Unito cesserà di essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e ai fini del regolamento (CE) n. 765/2008 alla fine del periodo di transizione⁸. Pertanto i suoi certificati di accreditamento non saranno più validi né riconosciuti nell'UE dopo la fine del periodo di transizione.

Di conseguenza dopo la fine del periodo di transizione i verificatori accreditati dal servizio di accreditamento del Regno Unito non potranno più svolgere nessuna delle attività di verifica, e quindi nemmeno rilasciare documenti di conformità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/757^{9 10}.

Il sito web della Commissione sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto marittimo (https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_it) riporta informazioni generali al riguardo. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

⁷ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁸ Cfr. anche "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali" (REV2, 13 marzo 2020), sezione A.3 all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it.

⁹ I documenti di conformità rilasciati nel 2020 dai verificatori accreditati dal servizio di accreditamento del Regno Unito, che riguardano il periodo di riferimento 2019, restano validi fino al 30 giugno 2021 (cfr. l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/757).

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2072, se la persona giuridica che chiede l'accREDITAMENTO non è stabilita in uno Stato membro, essa può rivolgere la richiesta all'organismo nazionale di accREDITAMENTO di qualsiasi Stato membro che rilascia l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/757.

Commissione europea
Direzione generale Azione per il clima